

## Descrizione del servizio

L'IMU è un'imposta in autoliquidazione, deve cioè essere calcolata dal contribuente o da un suo incaricato. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente mediante **mod. F24** presso gli intermediari autorizzati (banche, uffici postali ed esercizi che espongono l'insegna "Punto servizi").

Il Servizio Tributi, a ridosso delle scadenze, può inviare a ciascun contribuente un'informativa contenente le aliquote e le altre informazioni rilevanti ai fini del calcolo e può altresì inviare i modelli F24 precompilati, ma non è un'attività obbligatoria né vincolante. Il contribuente resta l'unico responsabile del calcolo e del versamento del dovuto.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 27 dicembre 2019 n. 160
- Regolamento comunale

## Modalità di accesso e costi

I versamenti IMU vanno effettuati alle scadenze stabiliti dalle leggi statali, attualmente fissate al 16 giugno (acconto) e al 16 dicembre (saldo) di ciascun anno di imposta.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi contestualmente al pagamento della seconda rata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno in corso.

## Pagamenti

Il calcolo del tributo va fatto applicando le aliquote deliberate dal Comune, che per l'anno 2022 sono le seguenti:

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6 per mille e detrazione di €200**;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'**1 per mille**;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti**;
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6 per mille**;
- Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,6 per mille**;
- Terreni agricoli: aliquota pari al **10,6 per mille**;
- Aree fabbricabili: aliquota pari al **10,6 per mille**;
- Abitazioni locate a canone concordato ai sensi dell'articolo 14 del vigente Regolamento IMU: **7 per mille**;
- Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado o ad affini fino al primo grado ai sensi dell'articolo 15 lettera a) del Regolamento: **9 per mille**;
- Unità immobiliari, non locate né concesse in comodato a terzi, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da chi risiede anagraficamente presso altrui immobile a motivo di particolari esigenze dovute a disabilità, handicap o invalidità propria o di un componente del nucleo familiare, risultante da idonea documentazione medica e che sia tale da non permettere l'utilizzo del proprio predetto immobile come stabilito dall'articolo 15 lettera b) del Regolamento: **9 per mille**;

- Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che, in forza di provvedimenti normativi, siano costretti a stabilire la propria residenza anagrafica in un luogo diverso ed effettivamente adibita ad abitazione principale dagli stessi e dai loro familiari come disciplinato dall'articolo 15 lettera c) del Regolamento: **9 per mille**.

L'omesso o il tardivo versamento è sanzionato nella misura stabilita dalla normativa statale, pari al 30%.

E' sempre possibile, sempre che la violazione non sia già stata contestata dall'Ufficio Tributi, fare il c.d. "ravvedimento operoso", previsto e disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. 472/97.

### ***Strumenti di tutela***

Il richiedente può in qualsiasi momento chiedere lo stato della sua pratica, accedere agli atti che lo riguardano e presentare ulteriori documenti.

### **Cosa fare in caso di delega di pagamento F24 con codice comune corretto e codice comune errato sulla quietanza dovuto ad errore dell'intermediario (Banca/Posta)**

In questi anni si è riscontrato che, in alcuni casi, il contribuente presenta in banca/posta il modello F24 per pagare l'imposta **ICI, IMU, TASI o TARI** con indicato correttamente il **codice E207**, corrispondente al **Comune di Grottammare**, ma per un errore di digitazione l'operatore inserisce nel terminale un codice differente e pertanto il pagamento venga imputato ad un altro Comune.

Il pagamento viene pertanto riversato ad altro comune e non ad Grottammare.

In questi casi, sia le banche che gli uffici postali, **su richiesta del cittadino** che presenta la delega modello F24 in proprio possesso, contenente l'indicazione del codice corretto E207, e la relativa quietanza che invece riporta l'indicazione di un codice errato, **devono procedere alla rettifica del codice comune ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

In questo modo il pagamento viene rettificato e riversato correttamente al Comune di Grottammare.

Si invitano pertanto i contribuenti che si trovano in questa situazione a rivolgersi **alla banca o all'ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento** per ottenere la correzione così come da modello F24 cartaceo in loro possesso, senza alcun costo.

Nel caso sia già stato emesso sollecito, avviso di accertamento per omesso o parziale versamento da parte del Servizio Tributi del Comune di Grottammare, il contribuente può chiederne la **sospensione** in attesa che la banca/posta effettui la correzione.

Si chiarisce che il Comune non può chiedere direttamente la correzione alla banca o alla posta, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra il cittadino e la banca/posta e pertanto è quest'ultimo che deve chiedere la correzione presentando il cartaceo con indicato il codice corretto a prova dell'errore commesso dall'intermediario.

### **Cosa fare in caso di delega di pagamento F24 con codice comune errato**

**Nel caso in cui sia stato il cittadino ad indicare un codice comune errato**, la correzione non può essere richiesta alla banca/posta, ma, ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è **necessario presentare richiesta** di riversamento a

favore del Comune di Grottammare rivolgendosi **al Comune al quale il pagamento è stato effettuato**, dandone sempre opportuna comunicazione al Servizio Tributi del Comune di Grottammare.

Nel caso sia già stato emesso **sollecito**, avviso di accertamento per omesso o parziale versamento da parte del Servizio Tributi del Comune di Grottammare, il contribuente può chiederne la sospensione in attesa che il Comune, al quale il pagamento è stato eseguito, effettui il riversamento.

### **Modulistica**

[F24 editabile](#)  
[Regolamento IMU](#)